Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 288

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 5 novembre 1963 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1963, n. 1434.

Istituzione di due posti di assistente di ruolo presso la cattedra di « Fisica nucleare applicata alla medicina » della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano il 14 marzo 1963, nonchè l'annesso atto aggiuntivo in data 28 giugno 1963, per il finanziamento di due posti di assistente ordinario presso la cattedra di « Fisica nucleare applicata alla Medicina » della Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

Art. 2.

Sono istituiti, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, due posti di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

Art. 3.

I contributi annui a carico dell'Ospedale di Circolo di Varese vengono determinati in lire 5.200.000 (cinquemilioniduecentomila) per il mantenimento dei posti di cui al precedente art. 2 e in lire 1.040.000 (unmilionequarantamila) da destinarsi al trattamento economico di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolari dei posti stessi.

Art. 4.

L'Università degli studi di Milano si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti ai titolari dei posti, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolari dei posti stessi.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente art. 2 saranno senz'altro soppressi ed i titolari cesseranno immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1963

SEGNI

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 89. — VILLA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

Repertorio n. 253

Convenzione aggiuntiva per l'istituzione di due posti di assistente ordinario presso la Facoltà di medicina e chirurgia da assegnare alla cattedra di Fisica nucleare applicata alla medicina.

L'anno millenovecentosessantatre e questo giorno ventotto del mese di giugno, in Milano, nella sede della Università degli studi in via Festa del Perdono, 7, innanzi a me dottor Roberto Buongiovanni, direttore amministrativo dell'Università degli studi di Milano e come tale delegato con decreto del rettore 3 novembre 1958, a ricevere, in forma pubblica amministrativa gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse dell'Università medesima a norma dello art. 129 del vigente regolamento universitario, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti, d'accordo con me ufficiale rogante, rinunziato, sono personalmente comparsi i signori:

prof. gr. uff. C. Mario Cattabeni, nella sua qualità di rettore magnifico dell'Università degli studi di Milano, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 19 aprile 1963;

il gr. uff. Giordano Leva, nato a Travedona il 22 aprile 1896, presidente dell'amministrazione dell'Ospedale di Circolo di Varese, debitamente autorizzato dal Consiglio dello Ente stesso, con deliberazione del giorno 8 aprile 1962;

Premesso

che con decreto del Presidente della Repubblica numero 1824 del 26 dicembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 21 gennaio 1963 è stata approvata la convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo di fisica nucleare applicata alla medicina presso l'Università degli studi di Milano;

che l'art. 7 del predetto decreto prevede l'istituzione di due posti di assistente di ruolo universitario con l'obbligo da parte dell'Amministrazione dell'ospedale di Circolo di Varese di assumere a proprio carico, il relativo finanziamento, a norma delle vigenti disposizioni;

che in data 14 marzo 1963, con atto pubblico amministrativo n. 250 di repertorio, a rogito del dottor Roberto Buongiovanni, registrato a Milano, atti pubblici 15 marzo

1963, n. 40234, mod. 1°, vol. 1429, è stato stipulato fra l'Università degli studi di Milano e l'Amministrazione dell'ospedale di Circolo di Varese, una convenzione per l'istituzione di due posti di assistente di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia da assegnare alla cattedra di fisica nucleare applicata alla medicina;

che il Ministero della pubblica istruzione con nota del 29 maggio 1963, prot. 3715, pos. 2 conv., ha comunicato che il Ministero del tesoro ha concesso, in linea di massima, la propria adesione alla suddetta iniziativa pur rappresentando, peraltro, la necessità di procedere ad un emendamento dell'anzidetta convenzione nel senso di precisare che l'aumento da apportare ai contributi dell'Ente sovventore, in dipendenza di eventuali miglioramenti economici e di carriera disposti dallo Stato a favore del personale assistente di ruolo, di cui all'art. 3 della convenzione in esame, abbiano effetto, dalla medesima data dalla quale decorreranno i miglioramenti stessi;

che l'Amministrazione dell'Ospedale di circolo di Varese e le autorità accademiche hanno approvato il proposto emendamento;

Tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

L'art. 3 della sopraindicata convenzione viene modificato nel modo seguente

« Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, l'Ospedale di Circolo di Varese si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, l'Ospedale di circolo di Varese si impegna, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà inizio dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Questa convenzione stipulata nell'interesse della Università degli studi di Milano sarà registrata in esenzione delle tasse di registro a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Il presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia, su carta uso bollo di 4 facciate e righe 8, viene pubblicato mediante lettura da me datane alle parti, che lo approvano e sottoscrivono unitamente a me ufficiale rogante.

Il presidente dell'Amministrazione provinciale di Varese
Giordano LEVA

Il rettore della Università degli studi di Milano
G. M. CATTABENI

Il direttore amministrativo Ufficiale rogante
Roberto BUONGIOVANNI

Registrato a Milano Atti pubblici il 4 luglio 1963 al n. 00880 mod. 1 vol. 1444. Esatte L. *gratis*.

Il direttore: (firma illeggibile)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1963, n. 1435.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Scienza dei metalli » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino in data 16 maggio 1963, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Torino.

Art. 2.

E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Scienza dei metalli » in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino, nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sassari, addì 24 agosto 1963

SEGNI

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1963
Atti del Governo, registro n. 175, *foglio n.* 81. — VILLA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

Repertorio n. 338

Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Scienza dei metalli » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Torino.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantatre, addì sedici del mese di maggio in una sala dell'Università degli studi di Torino, via Giuseppe Verdi, 8, innanzi a me, dott. Adolfo Lolli, direttore di sezione, funzionario delegato ai rogiti, con decreto rettorale in data 31 gennaio 1962, con rinuncia di comune accordo tra le parti e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, sono personalmente comparsi i signori:

1) Allara prof. Mario, nato a Torino il giorno 8 agosto 1902, ed ivi residente, nella sua qualità di rettore e legale rappresentante della Università degli studi di Torino, a quest'atto autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università in data 8 maggio 1963;

2) Anselmetti ing. Giancarlo, nato a Torino il 23 maggio 1904, ed ivi residente, quale sindaco della Città di Torino, a quest'atto autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale in data 28 marzo 1963 (approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 18 aprile 1963);

3) Grosso prof. Giuseppe, nato a Torino il 24 luglio 1906, ed ivi residente, quale presidente della Giunta provinciale di Torino a quest'atto autorizzato con deliberazione del Consiglio provinciale in data 26 marzo 1963 (approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 11 aprile 1963);

I detti comparenti, della cui identità e capacità giuridica io ufficiale rogante sono certo, dichiarano di avere piena conoscenza delle deliberazioni suindicate, che, per loro espressa volontà e con il mio consenso, non vengono lette e vengono allegate in copia autentica al presente atto, rispettivamente sotto le lettere: *A*), *B*), *C*).

Premesso

a) che lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1118 e successive modificazioni, comprende la scienza dei metalli fra gli insegnamenti previsti per i corsi di laurea in chimica e chimica industriale e che l'insegnamento predetto è svolto attualmente per incarico:

b) che in considerazione della grande importanza che la scienza dei metalli, come disciplina nuova ed autonoma, è venuta assumendo nell'attuale momento, riuscendo di grande utilità per l'indirizzo dei corsi di laurea in chimica, la Amministrazione provinciale ed il comune di Torino hanno deliberato di promuovere, mediante versamento in quote uguali, il finanziamento di un posto di professore di ruolo, riservato al suddetto insegnamento.

c) che il Consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con deliberazione in data 10 maggio 1963, il Consiglio di amministrazione dell'Università con deliberazione dell'8 maggio 1963, il Senato accademico con deliberazione del 6 aprile 1963, hanno esaminato ed approvato, entro i limiti delle rispettive competenze, la proposta per la istituzione, mediante convenzione, di un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento della Scienza dei metalli: tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1.

La Provincia e la città di Torino, affinchè presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino venga attuato con cattedra di ruolo l'insegnamento di « Scienza dei metalli », si impegnano a versare, in parti uguali, all'Università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592:

a) L. 3.800.000 (tremilioniottocentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo di un professore universitario di ruolo;

b) L. 760.000 (settecentosessantamila), pari al 20% del contributo di cui alla lettera *a*), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonchè per il rimborso dell'onere, a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università di Torino in unica soluzione, all'atto della nomina o del trasferimento del titolare del posto e, successivamente, entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora, a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente articolo 1, la Provincia e la città di Torino si obbligano ad elevare, assumendone il carico in parti uguali, il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio, e conseguentemente e, in proporzione ed in uguale misura per ciascuno degli Enti, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiore onere allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari, gli Enti predetti si impegnano altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, e sempre in ugual misura per ciascuno di essi, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1 lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università di Torino, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di scienza dei metalli.

L'Università di Torino verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, lettera *b*), per gli effetti suindicati, e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3 secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina o del trasferimento del primo titolare della cattedra di scienza dei metalli e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni, qualora non venga disdettata, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle suddette condizioni, il posto di professore di ruolo di scienza dei metalli si intenderà senza altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 7.

La presente convenzione si intende subordinata all'approvazione da parte del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8.

Il presente atto, stipulato nell'interesse esclusivo della Università di Torino, sarà registrato in esenzione della relativa tassa, ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, numero 1073.

E richiesto, io ufficiale rogante ho ricevuto quest'atto, scritto da persona di mia fiducia, e l'ho letto ai comparenti, i quali su mio interpello, lo dichiarano conforme alla loro volontà ed, in conferma con me lo sottoscrivono in calce, firmando anche nel margine dei fogli non contenenti le firme finali.

Occupa di 2 fogli, pagine intere 7 più righe 6 della 8ª pagina, firme comprese.

F.to: Mario ALLARA
» Giovanni Carlo ANSELMETTI
» Giuseppe GROSSO
» Adolfo LOLLI, ufficiale rogante

Registrato a Torino, addì 17 maggio 1963, n. 2736, vol. 31, Atti pubblici amministrativi. Esatte L. *gratis* - *Il direttore capo* (Mollura): firma illeggibile.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1963, n. 1436.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di San Francesco di Paola, sita nel comune di Massalubrense (Napoli).

N. 1436. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex-conventuale di San Francesco di Paola, sita nel comune di Massalubrense (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, *foglio n.* 61. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1963, n. 1437.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Pio X, in rione Artisti del comune di Modena.

N. 1437. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Modena in data 1° gennaio 1961, integrato con dichiarazione del 3 agosto 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Pio X, in rione degli Artisti del comune di Modena, ed al riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 62. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1963, n. 1438.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto e di religione, denominata « Opera San Romolo per la preservazione della Fede », con sede in Fiesole (Firenze).

N. 1438. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di culto e di religione, denominata « Opera San Romolo per la preservazione della Fede », con sede in Fiesole (Firenze), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 63. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1963, n. 1439.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Lucia V.M., in località Barbanella del comune di Grosseto.

N. 1439. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Grosseto in data 1° gennaio 1960, integrato con dichiarazione del 1° marzo 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Lucia V. M., in località Barbanella del comune di Grosseto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 65. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1963, n. 1440.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giuseppe Operaio, in località Bessimo del comune di Darfo (Brescia).

N. 1440. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brescia in data 29 aprile 1959, integrato con dichiarazione dell'11 settembre 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giuseppe Operaio in località Bessimo del comune di Darfo (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 67. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1963, n. 1441.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea, nella forma « æque principaliter » della Parrocchia di San Rocco, in Casalino di Ligonchio con la Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo in Ligonchio (Reggio Emilia).

N. 1441. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Reggio Emilia in data 27 ottobre 1962, relativo all'unione temporanea nella forma « æque principaliter » della Parrocchia di San Rocco in Casalino di Ligonchio con la Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo in Ligonchio (Reggio Emilia).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 64. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 ottobre 1963.

Costituzione del Comitato dei Sottosegretari previsto dall'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, riguardante l'attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRESIDENTE DEL
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA RICOSTRUZIONE

Visto l'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, riguardante l'attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività;

Visto l'art. 1 della legge 21 marzo 1958, n. 288, riguardante la modifica della composizione del Comitato di cui all'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 427, relativa al finanziamento del Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività, previsto dall'art. 1 della legge 31 luglio 1954, n. 626;

Visti i propri decreti 3 aprile 1959, 15 febbraio 1960, 23 maggio 1960, 13 luglio 1961 e 4 marzo 1963, relativi alla nomina del presidente e dei membri del Comitato dei Sottosegretari previsto dall'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del Comitato;

Decreta:

Articolo unico.

Il Comitato di cui all'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, è composto come segue:

Presidente:

Medici on. sen. prof. Giuseppe, Ministro Segretario di Stato per il bilancio, vice presidente del C.I.R.

Membri:

Calvi on. Ettore, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

Micheli on. Filippo, Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio;

Sedati on. avv. Giacomo, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste;

Spasari on. sen. avv. Tommaso, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici;

Magrì on. prof. Domenico, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione;
Cervone on. dott. Vittorio, Sottosegretario di Stato per il commercio estero;
Bovetti on. avv. Giovanni, Sottosegretario di Stato per il tesoro;
Gatto on. avv. Eugenio, Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali;
Pezzini on. sen. avv. Cristoforo, Sottosegretario di Stato al bilancio, Segretario generale del C.I.R.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1963

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del Comitato interministeriale
per la ricostruzione
LEONE

(9330)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1963.
Aggregazione del personale assunto alle dipendenze del Consorzio strade vicinali di Canosa di Puglia (Bari) alla Cassa unica per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto gli articoli 79 e 81 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Decreta:

Art. 1.

Al personale salariato assunto per lavori di carattere temporaneo alle dipendenze del Consorzio strade vicinali di Canosa di Puglia (Bari) è applicata la tabella *A* allegata al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato con legge 17 ottobre 1961, n. 1038, con le modalità della categoria dell'industria.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 luglio 1963

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE

Il Ministro per l'interno
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9112)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Erchie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1963, il comune di Erchie (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.418.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9269)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo Fasanella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1963, il comune di Sant'Angelo Fasanella (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.637.008, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9270)

Autorizzazione al comune di Pietramelara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1963, il comune di Pietramelara (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.456.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9271)

Autorizzazione al comune di Carinaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1963, il comune di Carinaro (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.241.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9272)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Galdo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1963, il comune di San Giovanni in Galdo (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9273)

Autorizzazione al comune di Monsampietrangeli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1963, il comune di Monsampietrangeli (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9275)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 210

Corso dei cambi del 31 ottobre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,40	622,40	622,39	622,40	622,36	622,40	622,40	622,42	622,40	622,40
$ Can.	577,44	577,20	577,65	577,40	577,10	577,40	577,35	577,47	577,40	577,50
Fr. Sv.	144,20	144,23	144,25	144,245	144,15	144,20	144,25	144,20	144,22	144,22
Kr. D.	90,14	90,13	90,15	90,12	90,12	90,13	90,1525	90,15	90,13	90,12
Kr. N.	87,01	87,05	87,02	87 —	87 —	87,04	87,03	87,02	87,40	87,05
Kr Sv.	119,87	119,92	119,87	119,835	119,75	119,91	119,89	119,85	119,91	119,90
Fol.	172,62	172,65	172,68	172,71	172,75	172,63	172,67	172,65	172,62	172,63
Fr B.	12,47	12,478	12,4775	12,48	12,475	12,48	12,47875	12,45	12,48	12,48
Franco francese	127,03	127,05	127,02	127,04	127 —	127,05	127,04	127,02	127,05	127,05
Lst.	1741,55	1741,60	1741,30	1741,525	1741,50	1741,60	1741,80	1741,70	1741,80	1741,70
Dm. occ.	156.47	156,48	156,52	156,51	156,40	156,48	156,56	156,50	156,49	156,49
Scell. Austr.	24,08	24,08	24,09	24,08	24,05	24,08	24,08	24,10	24,08	24,085
Escudo Port.	21,70	21,70	21,73	21,71	21,70	21,71	21,712	21,71	21,71	21,71

Media dei titoli del 31 ottobre 1963

Rendita 5 % 1935	110,10
Redimibile 3,50 % 1934	91,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,80
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,425
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,80
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,05
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 ottobre 1963

1 Dollaro USA	622,40
1 Dollaro canadese	577,375
1 Franco svizzero	144,247
1 Corona danese	90,136
1 Corona norvegese	87,015
1 Corona svedese	119.862
1 Fiorino olandese	172,69
1 Franco belga	12,479
1 Franco francese	127,04
1 Lira sterlina	1741,662
1 Marco germanico	156,535
1 Scellino austriaco	24,08
1 Escudo Port.	21,711

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla Cassa rurale ed artigiana di Copertino, con sede in Copertino (Lecce), in liquidazione, a cedere le proprie attività e passività alla Banca Vincenzo Tamborino, con sede in Maglie (Lecce) e sostituzione di questa ultima nell'esercizio dello sportello bancario in Copertino dell'azienda ceduta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la delibera dell'assemblea straordinaria dei soci in data 2 aprile 1963, perfezionata nei modi di legge, riguardante lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Copertino, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Copertino (Lecce), nonchè la cessione delle attività e passività alla Banca Tamborino, ditta individuale, con sede in Maglie (Lecce);

Visto l'istrumento per notar avv. Mario Erroi di Maglie in data 4 dicembre 1962, con il quale i titolari della Banca Vincenzo Tamborino conferiscono al dott. Raffaello Sgarra, direttore della Banca medesima mandato a svolgere tutte le pratiche relative alla cessione a quest'ultima delle attività e passività della Cassa predetta;

Ritenuta l'opportunità, al fine di agevolare la chiusura della liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Copertino, e nell'interesse dei creditori, di autorizzare la stessa a cedere le proprie attività e passività alla Banca Tamborino;

Dispone:

1. — La Cassa rurale ed artigiana di Copertino, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Copertino (Lecce), in liquidazione ordinaria, è autorizzata a cedere le proprie attività e passività alla Banca Vincenzo Tamborino, ditta individuale, con sede in Maglie (Lecce), in conformità della convenzione all'uopo stipulata fra i legali rappresentanti degli enti interessati in data 1° agosto 1963, a rogito notar dott. Francesco Buonerba, iscritto nel ruolo dei Distretti notarili riuniti di Lecce e Brindisi, registrata a Lecce il 2 agosto 1963 al n. 591 Atti pubblici.

2. — La Banca Vincenzo Tamborino è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'azienda ceduta sulla piazza di Copertino.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1963

Il Governatore CARLI

(9158)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Milano.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo successivo, con il quale è stata nominata, tra le altre, la Commissione giudicatrice per gli esami di procuratore per l'anno 1963 presso la Corte di appello di Milano;
Letta la nota 18 settembre 1963, n. 1301/63, del Presidente della Corte, con la quale si chiede che in sostituzione del sostituto procuratore generale dott. Vincenzo De Luca, trasferito ad altro ufficio, sia nominato componente supplente della Commissione il dott. Isidoro Alberici, sostituto procuratore generale presso la stessa Corte;
Ritenuto che occorre provedere a detta sostituzione;
Letto l'art. 5 della legge 23 marzo 1940, n. 254, che ha sostituito l'art. 23 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;

Decreta:

Il dott. Isidoro Alberici, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, è nominato componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso detta Corte, in sostituzione del dott. Vincenzo De Luca.

Roma, addì 3 ottobre 1963

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1963
Registro n. 12 Grazia e giustizia, foglio n. 159. — GALLUCCI

(9336)

Sostituzione di un componente della Commissione esaminatrice del concorso per esame a ventisette posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale degli Archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 3, secondo e ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio successivo, col quale venne indetto un concorso per esame a ventisette posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli Archivi notarili;
Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto sucessivo, col quale venne nominata la Commissione esaminatrice dell'anzidetto concorso;
Ritenuto che il componente Deliperi prof. Antonio, ordinario di materie giuridiche ed economiche negli Istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia all'incarico, per cui si rende necessario nominare in suo luogo altro componente;

Decreta:

Cozzi prof. Mario, ordinario di materie giuridiche ed economiche negli Istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, è nominato componente della Commissione esaminatrice del concorso a ventisette posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli Archivi notarili, in sostituzione del prof. Deliperi Antonio, la cui nomina è revocata.

Roma, addì 23 ottobre 1963

p. *Il Ministro*: SCARASCIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1963
Registro n. 13, foglio n. 163. — GALLUCCI

(9337)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Rettifica al bando di concorso straordinario per il reclutamento di trentotto tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruoli: ingegneri, chimici e fisici, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica n. 248 del 20 settembre 1963.

Nel programma dell'esame colloquio del concorso di cui sopra per gli ingegneri chimici, alla pagina 4599, riga 5ª della *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 20 settembre 1963, leggasi « Elettrochimica » anzichè « Elettronica ».

(9338)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 782 in data 15 marzo 1963, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1962;
Visto il proprio decreto n. 3280 in data 10 luglio 1963, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto;
Vista la nota della Prefettura di Siena n. 33891/Div. III in data 24 ottobre 1963, con la quale è stato designato per la nomina a presidente della Commissione in parola — in sostituzione del vice prefetto ispettore dott. Emilio Mellaro, destinato ad altro servizio — il vice prefetto vicario dott. Gennaro de Campora;
Visto l'art. 8, ultimo comma, in relazione all'art. 81, del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 845, sul decentramento dei servizi dell'Amministrazione sanitaria;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il vice prefetto vicario dott. Gennaro de Campora è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Siena, addì 25 ottobre 1963

Il medico provinciale: JERVOLINO

(9352)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* — RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.